

panorama

notiziario interno per il personale della **Honeywell Information Systems Italia**

Anno VIII - n.11
Milano, novembre 1973

RIFORMA FISCALE

La Gazzetta ufficiale N. 288 del 16 ottobre 1973 ha pubblicato i decreti introduttivi della Riforma delle imposte dirette.

In particolare ci interessa esaminare alcune norme dei DPR nn. 597 e 600 del 29 settembre 1973 relativamente agli obblighi dell'azienda verso lo Stato e verso i dipendenti, e agli obblighi di questi ultimi verso l'azienda e verso lo Stato.

Come nel regime fiscale che sta per terminare, lo Stato, al fine di un più sollecito incasso delle imposte dovute sui redditi di lavoro subordinato, fa obbligo ai datori di lavoro di trattenere e versare all'erario tempestivamente le imposte secondo le norme stabilite nei decreti suddetti. L'innovazione più importante introdotta dalla nuova normativa consiste essenzialmente nel fatto che le varie detrazioni spettanti per oneri e spese sono **calcolate** anziché **sull'imponibile**, sull'imposta.

Di queste detrazioni, alcune si fanno valere nei confronti dell'azienda, mentre altre possono essere fatte valere soltanto verso l'erario in sede di dichiarazione.

Esaminiamo prima la disciplina del rapporto fiscale del dipendente con l'azienda, quindi accenneremo al rapporto personale di ognuno con l'ufficio imposte.

L'azienda, a norma dell'art. 23 del DPR n. 600 del 19 settembre 1973, deve effettuare una ritenuta di imposta, con obbligo di rivalsa, su tutti gli emolumenti che corrisponde ai dipendenti.

Honeywell
Honeywell Information Systems Italia

MATRICOLA										C	I	N

Il sottoscritto

COGNOME	NOME	COGNOME ACQUISITO

nato a Prov. Comune il Comune Prov. CAP.

DOMICILIATO Indirizzo

RESIDENTE Indirizzo Comune Prov. CAP.

DICHIARA (*)

ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, 2° comma del D.P.R. 29 sett. 1973 N° 600 e degli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 sett. 1973 N. 597, di aver diritto alle detrazioni d'imposta risultanti dalla situazione personale e familiare qui di seguito descritta :

(mettere una croce nella casella giusta)

- 1°) Di essere capo famiglia o soggetto autonomo di imposta e di avere diritto alla detrazione per quota esente di L. 36,000 SI ☐ NO ☐
- 2°) Di avere il coniuge a carico e di avere diritto alla detrazione annua (rapportabile a mese) della somma di L. 36,000 SI ☐ NO ☐
- 3°) Di non avere il coniuge a carico ma di aver diritto alla detrazione di L. 36,000 di cui al precedente punto 2° per il primo dei figli a carico SI ☐ NO ☐
- 4°) Di avere diritto agli assegni familiari per le persone a carico sottoposte escluse il coniuge già indicato al punto 2°

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

GRADO DI PARENTELA

Si impegna sotto la propria responsabilità, a comunicare tempestivamente al Serv. Cont. Personale, ogni variazione che importi modifica al diritto alle detrazioni indicate ai punti 1° - 2° - 3° del presente modulo.

La notifica delle variazioni dovrà essere fatta a mezzo lettera raccomandata. Per le variazioni relative al punto 4° dovrà essere inviato tempestivamente al Serv. Cont. Personale, lo stato di famiglia.

Ad ogni fine legale verso la HISI e verso lo STATO, dichiara che le informazioni qui contenute sono conformi al vero.

In fede,

Data, _____

(*) vedere a tergo le note esplicative

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

- 1) La detrazione fissa di L. 36.000 spetta al soggetto passivo di imposta.
Il soggetto passivo di imposta, ai fini del DPR n° 597 del 29.9.1973 si identifica con:
- il capo famiglia esercente la patria potestà
 - il coniuge legalmente ed effettivamente separato
 - i maggiorenni
 - i minori emancipati
 - i minori non conviventi col capo famiglia

NON SPETTA al dipendente che percependo altro reddito di lavoro subordinato (pensione) fruisca di tale detrazione in quella sede.

- 2) La detrazione di L. 36.000 annue spetta al capo famiglia che ha l'altro coniuge a carico.
Il coniuge è sempre a carico anche se percepisce redditi propri.
Non è a carico il coniuge legalmente ed effettivamente separato.

- 3) La detrazione precedente spetta, se il coniuge non è a carico, al primo dei figli minorenni non emancipato e convivente o al primo dei figli maggiorenni o emancipato tuttora dedicato a studi o tirocini gratuiti di età non superiore ai 26 anni. In questo ultimo caso solo se il figlio non abbia redditi propri superiori a L. 840.000 annue.

NON SPETTA al dipendente che, percependo altro reddito di lavoro subordinato (pensione) fruisca di tale detrazione in questa sede.

- 4) La detrazione per le altre persone a carico, spetta soltanto per quelle persone per le quali il dipendente percepisce gli assegni familiari.

Si avverte infine che anche ai fini penali, la responsabilità di informazioni inesatte che portino ad attribuire al dipendente detrazioni non spettanti, è esclusiva del dipendente stesso.

Per quanto concerne le variazioni relative al diritto alle detrazioni di imposta, atteso l'obbligo della HISI di effettuare il conguaglio ai sensi dell'art. 23 DPR n° 600 del 29.9.1973 e considerato che tale conguaglio non può avvenire in un anno per l'anno precedente al riaccomanda la loro tempestiva segnalazione. Tali detrazioni infatti spettano dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

La HISI non si assume alcuna responsabilità per la mancata detrazione di quote di imposta derivante da omessa o non tempestiva segnalazione del diritto del dipendente. In tal caso la eventuale detrazione spettante, unitamente alle altre eventuali detrazioni previste dagli art. 15 e 16 del DPR n° 597 del 29.9.1973 vanno fatte valere nei confronti dell'Ufficio Imposte Dirette competente a ricevere la dichiarazione dei redditi alla prescritta scadenza.

L'imposta sarà calcolata secondo le aliquote indicate nella tabella A, riportando tali valori al periodo di paga e salvo conguaglio a fine anno o, a fine rapporto di lavoro, nel caso in cui l'interruzione avvenga nel corso dell'anno.

L'imposta è calcolata sulla retribuzione al netto dei contributi previdenzia-

li e assistenziali.

Dall'imposta così calcolata, vanno operate le detrazioni indicate nella tabella B, per alcune delle quali occorre che il dipendente invii, debitamente sottoscritto, il modulo di censimento, che troverà allegato al cedolino stipendio del mese di novembre.

Le detrazioni, che vengo-

no effettuate dall'azienda in rapporto alle dichiarazioni riportate dai dipendenti sul modulo di censimento, hanno efficacia a partire dal mese retribuito in cui si sono verificate le condizioni necessarie per averne diritto e cessano a partire dal mese in cui le stesse vengono a mancare.

Affinchè l'azienda possa

operare, a favore del dipendente, le detrazioni che gli spettano, è necessario che ognuno comunichi tempestivamente qualunque variazione dovesse verificarsi nella situazione risultante dalla dichiarazione effettuata sul modulo di censimento, per consentire di tenerne debito conto.

Tanto per fare un esem-

pio, se nasce un figlio nel mese di Novembre, l'azienda deve ricevere la comunicazione prima che faccia gli stipendi e il conguaglio di fine anno, per tener conto del rateo di detrazione spettante per il figlio a carico.

Una volta avvenuto il conguaglio, ogni eventuale detrazione spettante e non fatta valere tempestivamente nei confronti della azienda, può essere fatta valere soltanto nei confronti dell'ufficio imposte in sede di dichiarazione.

Infatti l'azienda non può tener conto in un anno delle detrazioni che avrebbero dovuto essere effettuate nell'anno precedente.

Riteniamo che il modulo di censimento, così come è stato composto, sia di facile compilazione, ma per facilitare maggiormente il compito di ciascuno, ribadiamo le regole che disciplinano il diritto alle detrazioni di imposta, che devono essere riconosciute dall'azienda.

Al dipendente spettano tre tipi di detrazione:

- a) uno è connesso direttamente alla condizione di lavoratore subordinato.

Al dipendente, in quanto tale, spetta una detrazione di imposta di L. 36.000 annue, o Lire 3.000 mensili, a fronte di spese inerenti alla produzione del reddito, e una detrazione di L. 12.000 annue, o Lire 1.000 mensili, per altri oneri dei quali parleremo nell'illustrare la disciplina del rapporto fra dipendente e ufficio imposte.

- b) un altro tipo si basa esclusivamente sulla dichiarazione del dipendente stesso.

Le detrazioni spettanti in base alla dichiarazione del dipendente, sono le seguenti:

L. 36.000 annue, pari a 3.000 mensili, per quota esente.

Questa detrazione spetta soltanto a chi è soggetto di imposta:

E' considerato soggetto di imposta:

- il capofamiglia esercente la patria potestà
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato

Tabella A

Reddito annuo in milioni	Percentuale imposta	Imposta dello scaglione	Imposta progressiva totale
fino a 2	10	200.000	200.000
2- 3	13	130.000	330.000
3- 4	16	160.000	490.000
4- 5	19	190.000	680.000
5- 6	22	220.000	900.000
6- 7	25	250.000	1.150.000
7- 8	27	270.000	1.420.000
8- 9	29	290.000	1.710.000
9-10	31	310.000	2.020.000
10-12	32	640.000	2.660.000
12-14	33	660.000	3.320.000
14-16	34	680.000	4.000.000
16-18	35	700.000	4.700.000

- i maggiorenni
- il minore emancipato
- il minore non convivente con il capofamiglia.

L. 36.000 annue, pari a L. 3.000 mensili, per il coniuge a carico.

Precisiamo che il coniuge se non è capofamiglia, è sempre a carico dell'altro, anche se lavora o comunque consegue redditi, in quanto tali redditi si cumulano con quelli dell'altro coniuge esercente la patria potestà.

E' ovvio che non è a carico il coniuge legalmente ed effettivamente separato.

In assenza del coniuge, la detrazione di L. 36.000 spetta per il primo dei figli a carico. In tal caso la detrazione per carichi familiari viene diminuita di L. 7.000 annue.

c) infine al dipendente spettano delle detrazioni di importo per le persone a carico per le quali percepisce gli assegni familiari. Le detrazioni sono commisurate al numero delle persone a carico, come indicato nella tab. B.

In conclusione, l'imposta che l'azienda trattiene sulla retribuzione è data dalla differenza tra l'imposta calcolata sugli scaglioni di reddito indicati nella tabella A e le detrazioni sopra elencate.

E' chiaro che l'imposta, così determinata, viene trattenuta a titolo di acconto.

Nei confronti dell'erario, l'imposta definitiva, viene liquidata in base al reddito complessivo del soggetto contribuente.

A tal fine occorre presentare la dichiarazione dei redditi nella quale vengono indicati tutti i redditi del soggetto determinati

secondo le regole dettate dalla riforma tributaria, di cui diamo solo qualche indicazione.

Se però un soggetto di imposta ha solo redditi di lavoro subordinato, o più redditi di lavoro subordinato che non superino complessivamente 4.000.000, è **esonero dal presentare la dichiarazione**, a condizione che trasmetta al competente ufficio imposte il cedolino di notifica redditi, che l'azienda è tenuta a consegnare al dipendente entro il mese di marzo di ciascun anno e dichiarare di non avere altri redditi.

In questo caso le imposte trattenute dall'azienda diventano definitive, a meno che il contribuente non voglia far valere verso il fisco il diritto a quelle detrazioni che non ha fatto o non poteva far valere verso l'azienda.

Detrazioni che spettano nei rapporti col fisco

Il contribuente ha diritto a detrarre dal reddito le seguenti voci ai fini del calcolo definitivo dell'imposta sulle persone fisiche.

- Gli interessi passivi sulle somme prese a prestito (mutui, ecc.) a condizione che siano indicati il domicilio e la residenza del creditore.
- I premi pagati direttamente dal contribuente per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e contro gli infortuni.
- Le spese mediche e chirurgiche, compresi gli onorari, per i quali sia indicato il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio nazionale, per la parte del loro ammontare che ecceda il 10% del reddito complessivo, se superiore a 15.000.000,

o il 5% del reddito complessivo, se inferiore ai 15.000.000.

Inoltre sono deducibili le spese funerarie fino ad un massimo di Lire 500.000.

- Gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento del matrimonio, o cessazione dei suoi effetti civili, sempre che risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

- Le tasse scolastiche relative alla frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quelle previste dagli istituti statali.

Le detrazioni suindicate sono sostitutive della detrazione forfettaria di Lire 12.000 annuali praticata dall'azienda sui redditi di lavoro subordinato.

- L'imposta locale sui redditi (se e in quanto il contribuente paghi questa imposta che colpisce tutti i redditi diversi da quelli di lavoro subordinato).

Tutte le spese sopra indicate sono deducibili soltanto se documentate.

Per conoscere gli ulteriori casi di possibilità di detrazione nei confronti dell'erario, rimandiamo alla lettura dell'art. 10.

Infine le persone a carico, che nei rapporti con l'azienda sono soltanto quelle per le quali esiste il diritto a percepire gli assegni familiari, (salvo il coniuge che, come abbiamo visto è sempre a carico anche se non ha diritto agli assegni familiari), nei rapporti col fisco sono quelle a fianco elencate a condizione che non abbia-

Tabella B

	Mensili	Annuo
quota esente	L. 3.000	36.000
coniuge a carico	L. 3.000	36.000
spese di produzione del reddito	L. 3.000	36.000
spese varie	L. 1.000	12.000
carichi familiari se il dipendente ha, oltre il coniuge:		
1 persona a carico	L. 584	7.000
2 persone a carico	L. 1.250	15.000
3 persone a carico	L. 2.084	25.000
4 persone a carico	L. 2.917	35.000
5 persone a carico	L. 5.417	65.000
6 persone a carico	L. 8.334	100.000
7 persone a carico	L. 12.500	150.000
8 persone a carico	L. 20.834	250.000
per ogni persona oltre le otto	L. 10.000	120.000

no redditi propri non imputabili al contribuente, in misura superiore a Lire 70.000 mensili.

Sono considerati a carico:

- i figli minori, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli dell'altro coniuge e, in quanto conviventi con il contribuente, i figli naturali non riconosciuti;
- i figli maggiori di età, permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a ventisei anni dediti a studi o a tirocini gratuiti, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e i figli dell'altro coniuge;
- i genitori e i suoceri ultrasessantenni, in quanto conviventi con il contribuente;
- i parenti e gli affini del contribuente che hanno diritto agli alimenti e lo esercitano effettivamente.

Nel caso di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili la detrazione per i figli, compete al genitore che è tenuto a corrispondere gli alimenti in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se entrambi i genitori sono tenuti a corrispondere gli alimenti la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione al rispettivo obbligo.

Finora abbiamo illustrato gli aspetti relativi al trattamento fiscale della normale retribuzione mensile. Ma la riforma tributaria assoggetta a un diverso trattamento le somme corrisposte ai dipendenti a titolo di:

- arretrati
- liquidazione
- rimborso spese

arretrati

sono tassati separatamente dalla retribuzione con l'applicazione di un'aliquota pari a quella corrispondente alla media dei redditi percepiti nel biennio precedente a quello in cui vengono corrisposti:

liquidazioni

sono tassate separatamente dalla retribuzione, applicando un'aliquota pari a quella calcolata sulla media dei redditi del biennio precedente l'anno in cui viene corrisposta.

La somma corrisposta a titolo di liquidazione non è interamente imponibile: essa va diminuita di un abbattimento del 40%, se non supera i 6.000.000, e del 20% se supera i 6.000.000 ma non i 40.000.000. Inoltre va diminuita di L. 50.000 per ogni anno o frazione di anno di anzianità.

rimborso spese

sono tassate in aggiunta alla retribuzione soltanto per la parte eccedente le 12.000 lire giornaliere per trasferte in Italia, e le 15.000 giornaliere per trasferte all'estero.

Mentre è relativamente semplice il metodo di tassazione, è oltremodo difficile stabilire se alcuni emolumenti debbono essere tassati separatamente dalla retribuzione, come arretrati, o se rientrano nella retribuzione stessa. Nessun problema per le somme corrisposte a titolo di liquidazione.

Non si sa, invece, che trattamento le aziende devono riservare al premio di produzione, agli incentivi, agli straordinari dell'ultimo periodo dell'anno, al rimborso spese a piè di lista.

Come è noto, il premio di produzione, va da luglio a giugno dell'anno successivo, per cui si po-

trebbe ritenere che la parte da giugno a dicembre venga considerata un arretrato.

Tuttavia, trattandosi di un emolumento che viene corrisposto tutti gli anni, pare più aderente allo spirito della nuova normativa, che esso venga considerato retribuzione dell'anno in cui viene percepito.

Per quanto riguarda i compensi per le ore straordinarie dell'ultimo mese dell'anno, trattandosi di emolumenti istituzionalmente corrisposti il primo mese dell'anno successivo, in quanto l'azienda sarebbe impossibilitata a conteggiarli nel mese di competenza, essi, sicuramente, sono da considerare facenti parte della retribuzione dell'anno in cui vengono percepiti.

Gli incentivi corrisposti al personale commerciale vengono liquidati un anno con l'altro.

Trattandosi di compensi ripetitivi, pagati una volta l'anno, sembra vengano tassati come mensilità aggiuntive.

Discorso diverso vale per gli emolumenti da corrispondere in conseguenza di accordi sindacali con decorrenza retroattiva, e per il pagamento di ferie non godute negli anni precedenti.

Infine pare che il ministero delle Finanze sia orientato per l'assoggettamento ed imposta, come normale retribuzione, degli **asseggni familiari**.

Tuttavia l'azienda nel dubbio circa l'effettivo trattamento spettante agli **asseggni familiari**, fino a che il Ministero non avrà diramato le opportune istruzioni scritte, non assoggetterà, a ritenute fiscali gli **asseggni familiari**, riservandosi di conguagliare le ritenute nelle misure legali, nella eventualità che il Ministero sia di diverso avviso. Anche per il trattamento da riservare alle altre voci dubbie, di cui s'è detto sopra, l'azienda si atterrà alle istruzioni ministeriali, per cui opererà i necessari conguagli che si rendessero necessari. Non possiamo tuttavia non osservare che qualora gli **asseggni familiari** dovessero essere assoggettati ad imposta, questa sarebbe superiore alle detrazioni spettanti per i **famigliari** a carico, per i quali tali as-

segni si percepiscono. Il che ci sembra assurdo. Pensiamo comunque che il problema troverà soluzione in sede politico-sindacale.

Il decreto sulla definizione delle pendenze tributarie.

Come è noto il Governo, al fine di eliminare ogni possibile pendenza fiscale e consentire agli uffici tributari di affrontare con maggior speditezza l'applicazione delle norme della riforma, ha emanato un provvedimento che consente il **concordato automatico di ogni reddito non definito**.

A tal fine chi si trovasse in tale condizione deve inoltrare, entro l'8 febbraio 1974, specifica richiesta, su carta libera, al competente ufficio delle imposte.

Il funzionamento della definizione automatica è diverso a seconda che il contribuente abbia o non presentato la dichiarazione dei redditi e a seconda che l'ufficio abbia o non notificato avviso di accertamento entro il 7 novembre 1973.

In sintesi, il meccanismo funziona nel seguente modo:

I) in caso di omessa dichiarazione e senza che l'ufficio abbia notificato accertamenti: il contribuente può presentare entro l'8 febbraio 1974, la dichiarazione dei redditi relativi al 1972. Il reddito dichiarato è soggetto ad accertamento, salvo che il contribuente accetti di definirlo sulla base del dichiarato aumentato del 50%. In tal caso, il reddito dei due anni precedenti, e cioè del 1971 e 1970, è definito diminuendo il reddito concordato per il 1972, del 20% annuo.

II) in caso di redditi dichiarati senza che sia intervenuto l'accertamento dell'ufficio: il contribuente è ammesso a definire automaticamente i redditi non prescritti e non altrimenti concordati (dal 1970 al 1973) aumentando il reddito definito del 1969, del 10% per il 1970. Il reddito così determinato per il 1970 va aumentato

del 10% nei confronti del 1971, e così di seguito.

In tal caso, il reddito del 1973 viene definito automaticamente e non occorre presentare la dichiarazione, a condizione che il contribuente non abbia conseguito nel 1973 redditi di natura speculativa che devono essere denunciati e si aggiungono al reddito automaticamente determinato secondo la regola esposta.

L'omessa denuncia di tali redditi rende nella l'applicazione del condono ed a fonte di sanzioni penali. Naturalmente in ciascun anno, qualora il reddito dichiarato sia superiore a quello definito per l'anno precedente aumentato del 10%, vale il dichiarato.

Un esempio: supponiamo che l'ultimo reddito definito risale al 1969 e sia di L. 2.000.000

Il reddito per il 1970 è definito automaticamente aumentando del 10% il reddito del 1969 e cioè portandolo a L. 2.200.000. Ma se il contribuente ha dichiarato per il 1970 L. 2.250.000, allora viene accettata tale dichiarazione, e così di seguito.

III) in caso di dichiarazione omessa o presentata e di notifica di accertamento da parte dell'ufficio: il contribuente è ammesso alla definizione automatica degli anni accertati, riducendo il reddito accertato del 30%, in caso di omessa dichiarazione, mentre se la dichiarazione è stata presentata, il reddito dichiarato è ridotto del 25% del reddito dichiarato e ulteriormente del 40% della differenza tra l'accertato e il dichiarato. (Vedi esempi in tabella)

La definizione automatica, nei modi sopra illustrati, oltre a consentire l'eliminazione di ogni partita sospesa con l'erario fino al 1973 incluso, permette il condono di tutte le pene pecuniarie e soprattutto che sarebbero state applicabili in caso di definizione di redditi non denunciati o in misura diversa da quella dichia-

Valgono due esempi:

a) reddito accertato	L. 2.000.000
reddito dichiarato	-0-
differenza	L. 2.000.000
riduzione 30%	600.000
reddito automatico	L. 1.400.000
b) reddito accertato	L. 2.000.000
reddito dichiarato	L. 1.200.000
differenza	L. 800.000
reddito automatico	L. 2.000.000
riduz. 25% su 1.200.000 =	L. 300.000
riduz. 40% su 800.000 =	L. 320.000
reddito automatico	L. 1.380.000

rata.

Il pagamento di tutte le imposte dovute in conseguenza della definizione di ogni sospeso avverrà in 3 rate bimestrali senza maggiorazione per interessi, oppure in 6 rate bimestrali con maggiorazione per interessi del 3,50% a semestre.

L'introduzione dell'imposta unica sulle persone fisiche e sostitutiva di tutte le imposte dirette precedenti

E' ovvio che la ritenuta effettuata dall'azienda è da intendere a titolo di acconto per quelle persone che abbiano altri redditi diversi e in aggiunta a quelli di lavoro subordinato (terreni - fabbricati - redditi di impresa - redditi di lavoro autonomo anche occasionale).

Tutti questi redditi sono classificati in categorie soltanto ai fini dell'accertamento della loro entità, ma essi concorrono tutti insieme alla formazione del reddito complessivo, sul quale si applicano poi le aliquote indicate nella tabella A.

Pertanto il dipendente che abbia altri redditi in aggiunta alla retribuzione o in caso di cumulo di più redditi di lavoro subordinato di diverse persone del proprio nucleo familiare, ma facenti capo al genitore esercente la patria potestà, deve presentare dichiarazione all'ufficio imposte per il ricalcolo e il definitivo versamento delle eventuali maggiori imposte dovute.

Ci riserviamo di trattare in un prossimo numero la materia con maggiori dettagli.

Dal 1° gennaio 1974 cessa

anche la applicazione della imposta di famiglia e dell'imposta sul valore locativo. A questo fine il contribuente può trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a) è stato iscritto a ruolo in via provvisoria per il 1973 e non ha ricevuto avvisi di accertamento dal Comune entro il 20 luglio 1973 per una revisione dell'imponibile concordato. In questo caso l'imponibile provvisorio iscritto per il 1973 è diventato definitivo ed il Comune non può più procedere ad accertamenti;

b) non ha mai pagato nessuna delle due imposte. Poiché il Comune ha possibilità di accertare i redditi per l'anno in corso e per i due anni precedenti, la questione resta ancora aperta fino al 20.7.1974 per gli anni 1972-1973 e fino al 20.7.1975 per l'anno 1973.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti, che i Comuni dovessero adottare, adeguandosi al Decreto Legge sul condono fiscale di cui è detto in altra parte, anche per quanto riguarda le definizioni delle pratiche in sede contenziosa.

Con questa presentazione, curata dal dr. Angelo Cravarella, riteniamo di avervi dato gli elementi fondamentali per consentirvi una visione succinta ma globalmente chiara delle norme della Riforma Tributaria che riguardano da vicino il lavoratore subordinato. Ci riserviamo di ritornare sulla materia per una trattazione più diffusa di alcuni argomenti di maggiore interesse.

panorama

Registrazione del Tribunale di Milano n. 292 del 28 luglio 1972
Direttore Responsabile: Lucia Buganè - Carmanini
Composizione e stampa: Gallo Pomi - Milano

Honeywell

Honeywell Information Systems Italia

Milano - via G.B. Pirelli, 32 - Telefono 6257

Associato all'USPI - Unione Stampa Periodica Italiana

